

GIUSEPPE DALLA TORRE

LA PRELATURA PERSONALE E LA PASTORALE ECCLESIALE NELL'ORA PRESENTE (*)

1. Strutture pastorali e sfide della storia. — 2. La pastorale nell'ora presente. — 3. Nuove esigenze pastorali e diritto vigente. — 4. L'utilizzo delle Prelature personali per le nuove esigenze pastorali. — 5. Caratteri delle Prelature personali e pastorale speciale. — 6. Conclusioni.

1. *Strutture pastorali e sfide della storia.*

Secondo la comune opinione si tratta di termine rintracciabile per la prima volta nella *Regula pastoralis* di s. Gregorio Magno, opera risalente ai primi anni del pontificato⁽¹⁾. Certo è che pastorale è termine di uso antico nella Chiesa, diretto ad indicare le funzioni e le attività di coloro che sono chiamati a presiedere alla comunità cristiana; più in generale, l'arte di chi, sul paradigma evangelico del Buon Pastore, si prende cura di una determinata comunità di fedeli.

Dal punto di vista storico, l'obbiettivo del buon governo della comunità credente ha sempre indotto a forgiare strutture giuridiche idonee, nel senso di strutture dirette a supportare l'azione pastorale e ad assicurare efficienza ed efficacia. Pur nella storica mutevolezza, tali strutture sono state sempre determinate, tra le altre, da due esigenze precise: garantire nel tempo la stabilità della cura pastorale, al di là delle vicende personali dei singoli pastori cui via via viene affi-

(*) Relazione tenuta alle Giornate di studio «Le prelatore personali nell'ora presente» (Venezia, 25-26 giugno 2001) e pubblicata sui rispettivi atti a cura di Sandro Gherro, Padova, 2002.

(1) Per una recente edizione critica cfr. B. JUDIC (cura di), *Regula pastoralis*, Parigi, 1992. Su Gregorio Magno vedasi l'ampia voce di S. BOESCH GAJANO, *Gregorio I, santo*, in *Enciclopedia dei Papi*, Roma, 2000, p. 546 ss.

data; garantire al contempo la « circoscrivibilità » del gregge, cioè la possibilità di individuare con certezza la porzione di popolo di Dio affidata al governo di un pastore.

Per quanto attiene in modo particolare a quest'ultimo aspetto, si deve notare come le strutture pastorali abbiano mutato fisionomia e disciplina giuridica nel tempo⁽²⁾, ma sempre ruotando attorno ad un modello dominante: quello territoriale. Si vuol dire in altre parole che la configurazione giuridica delle strutture pastorali è stata, ancorché non completamente, guidata dall'idea del territorio come elemento più idoneo a circoscrivere la porzione di popolo di Dio.

Si tratta di un fenomeno per certi aspetti singolare, se si considera che la Chiesa, società volontaria e strutturalmente aperta a dimensioni planetarie, dà di conseguenza vita ad un diritto che è eminentemente personale. Ma un fenomeno per altri versi facilmente spiegabile alla luce di diverse considerazioni. Ad esempio, sul piano antropologico-culturale, per il fatto che il cristianesimo, pur nato in una società prevalentemente pastorale e nomade, si è insediato sin dagli inizi e per secoli ha vissuto nell'ambito di civiltà eminentemente agricole e stanziali; ovvero sul piano storico-giuridico, in ragione del fatto della strutturazione territoriale delle società politiche in cui il cristianesimo venne via via a stabilirsi e ad operare: l'impero romano, la società feudale europea, lo Stato moderno, di cui il territorio diviene, costituzionalmente, uno degli elementi costitutivi. A ciò si aggiunga l'elemento pratico della più facile delimitazione della comunità di fedeli affidata alle cure di un pastore attraverso un territorio definito.

Nell'età moderna peraltro il primato assoluto del modello territoriale nell'organizzazione della pastorale appare insidiato. La strutturazione territoriale delle circoscrizioni ecclesiastiche non viene meno; essa continua ad essere la modalità fondamentale di individuazione della comunità credente affidata alle cure di un pastore e di delimitazione della potestà di costui. Tuttavia fattori nuovi pongono con sempre maggiore insistenza la necessità di considerare nuovi modi e nuove configurazioni delle strutture pastorali.

L'avvio di siffatto fenomeno si ha, all'inizio dell'età moderna, a seguito delle grandi scoperte geografiche. Alla grande espansione eu-

(2) Per riferimenti alla storia della diocesi e della parrocchia cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, tr. it. Cinisello Balsamo, 1998, pp. 247 ss., 467 ss., 500 ss., con riferimenti bibliografici.

ropea verso le terre nuove, risponde la grande stagione della espansione missionaria. La cristianità da chiusa che era stata per secoli, missionaria precipuamente nel senso dell'evangelizzazione delle nuove generazioni, conosce una grande esperienza propulsiva, all'esterno. Nasce la missione in senso stretto, la *missio ad gentes*, come attività della Chiesa verso i non cristiani, verso gli « infedeli », come ancora erano denominati nel codice canonico del 1917⁽³⁾; nasce il diritto missionario, complesso di norme poste in deroga al diritto canonico generale o comune, caratterizzato dal particolare dinamismo e dalla adattabilità alle diverse situazioni locali⁽⁴⁾.

In effetti l'esperienza missionaria come pone progressivamente in luce i limiti di un diritto canonico pensato in un contesto di *christianitas*, così pone progressivamente in evidenza i limiti di una strutturazione territoriale dell'attività pastorale. Anche qui le ragioni sono tante: da quelle geopolitiche, relative a realtà locali nuove dai confini geografici ignoti o sfuggenti e dalle frontiere in continua espansione; a quelle storico-politiche, connesse alle necessità crescenti della Santa Sede di emancipare l'azione missionaria dalle pretese regalistiche insite nel *Patronato ecclesiastico* di Spagna e Portogallo⁽⁵⁾; a quelle direttamente ecclesiali, legate ad esempio al ruolo crescente degli istituti religiosi nell'espansione missionaria, in luogo del clero secolare. Gli esempi potrebbero continuare.

Dalle esigenze nuove nascono nuove strutture pastorali peculiari come il Vicariato Apostolico, la Prefettura Apostolica, l'Amministrazione Apostolica, tutte caratterizzate dallo scopo specifico dell'attività missionaria, cioè la *implantatio Ecclesiae*, di modo che una volta costituitasi la Chiesa locale questa possa a sua volta diventare missio-

⁽³⁾ Cfr. G. DALLA TORRE, *Infedeli*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1971, p. 416 ss.

⁽⁴⁾ Si veda, per tutti, G. VROMANT, *Ius missionariorum*, Lovanio 1929. Per una storia delle missioni cfr. B. DESCAMPS, *Histoire générale comparée des missions*, Paris, 1932.

⁽⁵⁾ Per riferimenti al riguardo rinvio a G. DALLA TORRE, *Prefazione* a G. SORGE-M. DE GHANTUZ CUBBE-C.M. RADULET-A. VASCONCELOS DE SALDANHA, *S. Sede e Corona portoghese. Le controversie giuspatronali nei secoli XVII e XVIII*, Bologna, 1988, p. 7 ss. Per maggiori approfondimenti cfr. I. TING PONG LEE, *La actitud de la Sagrada Congregación frente al Regio Patronato*, in *Sacrae Congregationis de Propaganda fide memoria rerum. 1922-1972*, cura et studio J. Metzler edita, Rom-Freiburg-Wien, 1971-1976, vol. I, 1, p. 353 ss.; M. CARROBIO DA NEMBRO, *Patronato e Propaganda nel Brasile*, ivi, vol. I, 2, p. 667 ss.

naria *ad extra*. Si tratta di realtà locali non ancora erette in diocesi, governate a nome del Pontefice con potestà ordinaria vicaria, in cui l'elemento territoriale rimane costitutivo ma in qualche modo può essere attenuato. Si pensi al caso della difficoltà nello stabilire i confini delle diocesi a causa di frontiere contese tra diversi Stati, che legittima l'istituzione di Amministrazioni Apostoliche.

La flessibilità storica delle strutture pastorali, dunque, conosce significative espressioni anche nell'età moderna; anche dopo la celebrazione di quel Concilio tridentino, che per altri versi giunge ad irrigidire e schematizzare le istituzioni canoniche⁽⁶⁾.

2. *La pastorale nell'ora presente.*

La modernità sconvolge per molti aspetti i contesti tradizionali: dal punto di vista geografico, la Chiesa diviene davvero « universale », cioè presente a livello planetario, a contatto quindi con realtà molto diverse rispetto a quella europea o a quelle della prima espansione missionaria dell'età moderna⁽⁷⁾; dal punto di vista culturale, l'esaurirsi progressivo delle residue strutture dell'antico regime di *christianitas* ed il parallelo crescere del fenomeno della secolarizzazione⁽⁸⁾, pongono nei Paesi di antica cristianità l'esigenza di coniugare pastorale e missione, la cura della comunità credente e l'azione di (nuova) evangelizzazione; dal punto di vista demografico e sociologico i popoli si sono rimessi in cammino, dando luogo, nei tempi a noi più vicini, a fenomeni emigratori ed immigratori di massa, che pongono inediti problemi di convivenza sullo stesso territorio di etnie, culture, religioni diverse⁽⁹⁾.

Il fenomeno delle migrazioni, in particolare, richiama l'attenzione⁽¹⁰⁾. Dal punto di vista della promozione umana innanzitutto,

⁽⁶⁾ Cfr. J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 711 ss.

⁽⁷⁾ Interessanti dati e considerazioni nel fascicolo monografico su *L'impero del Papa*, di Limes. *Rivista italiana di geopolitica*, 2000, 1, pp. 304.

⁽⁸⁾ Cfr. R. RÉMOND, *La secolarizzazione. Religione e società nell'Europa contemporanea*, tr. it., Roma-Bari, 1999.

⁽⁹⁾ Per una puntualizzazione sui profili giuridici di una tematica, sulla quale esiste ormai una nutrita bibliografia, cfr. AA.VV., *La cittadinanza. Problemi e dinamiche in una società pluralistica*, scritti raccolti da G. Dalla Torre e F. D'Agostino, Torino, 2000.

⁽¹⁰⁾ Sugli sviluppi della riflessione ecclesiale in ordine alle peculiari esigenze pastorali del fenomeno migratorio — fenomeno che ha molte facce: riguarda studenti, lavoratori, marinai, nomadi ecc. —, cfr. S. TOMASI, *Elementos doctrinales del Magisterio*

perché con sempre maggiore urgenza, ampiezza e complessità, impone alle istituzioni ecclesiastiche di assumersi progressivamente un ruolo di accoglienza e di servizio verso moltitudini crescenti, sradicate dalla loro realtà socio-culturale ed emarginate in contesti estranei e diffidenti⁽¹¹⁾. Dal punto di vista dell'azione pastorale, poi, perché le difficoltà di vita degli immigrati in contesti sociali e culturali diversi e per molti aspetti ostili, unite al venire meno degli originari contesti di vita, espongono i migranti a pericoli per la vita religiosa e spirituale, come per la stessa fede. Le sette ed i nuovi movimenti religiosi, così come quelle peculiari religioni secolari od «orizzontali» che sono le moderne ideologie, costituiscono una minaccia incombente e non teorica puntualmente avvertita⁽¹²⁾. Dal punto di vista della missione, infine, perché la realtà del grande fenomeno immigratorio da contesti non cristiani, pone l'opportunità di una azione di annuncio e di evangelizzazione⁽¹³⁾.

A fronte di queste radicali novità, che tra l'altro mettono alla prova i tradizionali criteri territoriali diretti ad individuare concreta-

Universal, in *La Iglesia y el reto de las migraciones*, in *Migraciones latinoamericanas. Movilidad y pastoral*, III Encuentro Latinoamericano de pastoral migratoria (Quito-Ecuador, 26-30 noviembre 1990), Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes-Comisión Católica Internacional de Migración, p. 25 ss.

⁽¹¹⁾ Nel messaggio per la Giornata mondiale dei Migranti del 1991, Giovanni Paolo II affermava che «la Chiesa è chiamata a svolgere un ruolo di accoglienza e di servizio verso i migranti. La condizione di sradicamento in cui essi vengono a trovarsi e la refrattarietà con cui l'ambiente reagisce verso di loro tendono a relegarli di fatto ai margini della società. Proprio per questo la Chiesa deve rendere più intensa la sua azione, accrescere la sua vigilanza, mettere in atto con intelligenza e intuizione tutte le opportune iniziative per contrastare tale tendenza ed ovviare ai rischi che ne conseguono. È suo compito permanente contribuire a far cadere tutto quanto l'egoismo umano erige contro i più deboli» (in *A.A.S.* 83, 1991, p. 206). Un'analisi del fenomeno in G. CHELI, *La Iglesia y el reto de las migraciones*, in *Migraciones latinoamericanas. Movilidad y pastoral*, cit., p. 17 ss. Per le direttive pastorali cfr. V. DE PAOLIS, *La pastorale dei migranti nelle direttive della Chiesa: percorsi di comunione interculturale*, in *Monitor ecclesiasticus*, 1991, p. 200 ss.

⁽¹²⁾ In apertura del documento citato nella nota precedente si pone precisamente l'attenzione «su un problema che diventa sempre più preoccupante: il rischio, cioè, a cui sono esposti molti migranti di perdere la propria fede cristiana ad opera di sette e di nuovi movimenti religiosi in continua proliferazione. Alcuni di questi gruppi si definiscono cristiani, altri si ispirano alle religioni orientali, altri ancora risentono delle ideologie, per lo più rivoluzionarie, del nostro tempo» (ivi, p. 203).

⁽¹³⁾ Per la complessità del termine «missione» cfr. A. WOLANIN, *Missione*, in *Dizionario di missiologia*, Bologna, 1993, p. 367 ss. (e partic. p. 371 s.).

mente le porzioni di popolo di Dio affidate alla cura di un determinato pastore, con il Vaticano II si viene sottolineando la natura missionaria di tutta la Chiesa ed il carattere essenzialmente missionario di tutta la prassi ecclesiale. Nella teoria e nella prassi si viene consolidando una concezione precisa di pastorale, la cosiddetta « pastorale missionaria », che tende a superare ogni distinzione tra pastorale e missione, tra azione di governo dei fedeli ed azione di annuncio per chi non è ancora parte del popolo di Dio, nel contesto dell'idea conciliare che unica è la missione della Chiesa, anche se si svolge con modalità differenti, adatte alle circostanze di tempo e di luogo ⁽¹⁴⁾. Si tratta di una concezione nella quale si evidenzia « l'esigenza di superare una prassi ecclesiale statica, ripetitiva, conservatrice e di promuovere una prassi dinamica, che coinvolga tutta la comunità e sia orientata all'annuncio che susciti l'adesione alla fede e provochi la conversione » ⁽¹⁵⁾.

L'esigenza di distinguere, ma al tempo stesso di non separare, la missione *ad gentes* dalla nuova evangelizzazione e dalla cura pastorale è particolarmente evidente nell'enciclica *Redemptoris missio*, del 1990 ⁽¹⁶⁾, nella quale si precisa che i confini tra quelle tre attività « non sono nettamente definibili, e non è pensabile creare tra di esse barriere o compartimenti-stagno » (n. 34, mentre nel n. 33 si distinguono le tre attività). D'altra parte già il Vaticano II aveva sottolineato l'esigenza di avere « un particolare interessamento per quei fedeli che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti ai trasporti aerei, i nomadi, e altre simili categorie di uomini. Si promuovano metodi pastorali adatti per sostenere la vita spirituale dei turisti. Le conferenze episcopali e specialmente quelle nazionali dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone e con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro assistenza religiosa » ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁴⁾ Decr. *Ad Gentes*, n. 6.

⁽¹⁵⁾ G. COLOMBO, *Pastorale missionaria*, in *Dizionario di missiologia*, cit., p. 393.

⁽¹⁶⁾ L'enciclica fu pubblicata il 7 dicembre 1990: cfr. in *A.A.S.* 83, 1991, p. 249 ss. Per un commento cfr. J. LÓPEZ-GAY, *Redemptoris missio*, in *Dizionario di missiologia*, cit., p. 415 ss.

⁽¹⁷⁾ Decr. *Christus Dominus*, n. 18.

La situazione impone strutture e metodi pastorali adatti alle nuove realtà, per cui se l'organizzazione pastorale ordinaria si dimostra inidonea, è necessario individuare «iniziative specifiche ed appropriate strutture adattate alle persone ed alle circostanze», giacché «la salvezza delle anime resta il supremo criterio di ogni organizzazione possibile» (18).

Dal punto di vista giuridico, a fronte del diritto all'evangelizzazione e ad una vita cristiana regolare, propri di ogni uomo e di ogni fedele (19), la ricerca di iniziative e di strutture specifiche costituisce preciso dovere dell'autorità ecclesiastica. E per il soddisfacimento di tale dovere già nei *Principia* per la revisione del codice di diritto canonico, approvati dall'Assemblea del Sinodo dei Vescovi il 7 ottobre 1967 (20), si davano direttive in ordine a nuove forme di organizzazione ecclesiastica (21).

3. Nuove esigenze pastorali e diritto vigente.

Per fare fronte alle peculiari esigenze poste da una pastorale missionaria nei nuovi contesti socio-culturali, cui più sopra si è fatto riferimento, è possibile utilizzare alcuni istituti previsti dal diritto canonico vigente (22).

(18) Giovanni Paolo II ai partecipanti alla riunione plenaria del Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, in *L'Osservatore romano*, 22 ottobre 1993.

(19) Sul diritto all'evangelizzazione e ad una vita cristiana regolare da parte dei migranti in particolare, cfr. il già menzionato discorso del 1993 di Giovanni Paolo II, per il quale «se poi l'organizzazione pastorale ordinaria di fatto non riesce a raggiungere i molteplici gruppi coinvolti nella mobilità, il loro diritto all'evangelizzazione e ad una vita cristiana regolare dovrà trovare una risposta il più possibile adeguata attraverso iniziative specifiche ed appropriate strutture, adattate alle persone ed alle circostanze». Per una riflessione dottrinale in materia cfr. P.A. BONNET, *Comunione ecclesiale, migranti e diritti fondamentali*, in AA.VV., *Migrazioni e diritto ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo Codice di diritto canonico*, a cura del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Padova, 1992, p. 23 ss.

(20) Cfr. *Communicationes*, 1, 1969, pp. 77-85.

(21) Cfr. al riguardo i contributi di A.M. PUNZI NICOLÒ, G. DALLA TORRE, J.I. ARRIETA, J. MIRAS, in AA.VV., *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Milano, 2000, p. 549 ss.

(22) Per un riferimento alle diverse esperienze maturate nel campo della pastorale dei migranti cfr. il discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Congresso mon-

Un primo istituto, che si configura a livello diocesano, è quello del cappellanato⁽²³⁾. Si tratta di un istituto, che non aveva un immediato corrispettivo nella codificazione del 1917, disciplinato dai cann. 564 ss. Sua caratteristica è di assicurare la cura pastorale di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli a prescindere dalla ordinaria strutturazione delle diocesi in parrocchie, giacché i fedeli in questione vengono individuati secondo un criterio diverso da quello territoriale.

Giova notare come la condizione personale dei fedeli in questione, se da un lato assurge a criterio per l'individuazione del gruppo umano soggetto alla cura pastorale del cappellano e, quindi, come criterio per la circoscrizione delle facoltà a questo attribuite, dall'altro è presa in considerazione dal diritto proprio in ragione del fatto che essa postula una pastorale specifica, particolare, la quale a sua volta richiede da parte del sacerdote addetto precise attitudini e idonea preparazione. Alla luce di questi elementi si coglie immediatamente la fondamentale differenza intercorrente tra la figura del cappellano e quella del rettore di una chiesa (cann. 556 ss.), al quale è sostanzialmente affidato l'esercizio del culto divino.

D'altra parte se si guarda all'ordinaria cura pastorale come obiettivo primario nella strutturazione della Chiesa particolare, e quindi come ragione della strutturazione parrocchiale, è possibile notare come la figura del rettore di una chiesa sia lontana da quella del parroco, alla quale invece si avvicina la figura del cappellano. Perché sulla base del can. 568 la cappellania viene assunta a strumento di pastorale con caratteristiche proprie e specifiche e con attribuzioni che la avvicinano molto alla parrocchia⁽²⁴⁾. Ri-

diale di pastorale migratoria, del 17 ottobre 1985, in *L'Osservatore romano*, 18 ottobre 1985, p. 5. Per riferimenti alla dottrina cfr. in particolare J. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, *Instituciones de «Pastoralis migratorum cura» 25 años después*, in *People on the move*, 1995, p. 59 ss. Ma cfr. anche V. DE PAOLIS, *L'impegno della Chiesa nella pastorale della mobilità umana secondo il Codice di Diritto Canonico*, in *Seminarium* 1985, p. 131 ss.; A. BENLLOCH POVEDA, *La nuova legislazione canonica sulla mobilità sociale*, in AA.VV., *Migrazioni e diritto ecclesiale*, cit., p. 9 ss.; P. VALDRINI, *Mobilità, studenti stranieri, vita della Chiesa. Quali strutture pastorali?*, ivi, p. 177 ss.; F. COCCOPALMERIO, *La pastorale dei fedeli che si trovano fuori del loro domicilio*, ivi, p. 193 ss.

⁽²³⁾ In merito cfr. M. BONNET, *Le statut canonique du chapelain (ou aumonier)*, in *Cahiers de droit ecclesial*, 2, 1985, p. 73 ss.

⁽²⁴⁾ Per considerazioni di carattere più generale in ordine alle parrocchie personali, con riferimento alla pastorale universitaria, cfr. G. DALLA TORRE, *Circonscriptions*

spetto a questa, sua caratteristica è quella della maggiore duttilità, anche se occorre rilevare che le facoltà di cui al can. 566, se costituiscono la base fondamentale dello statuto del cappellano, presuppongono anche una integrazione da parte del diritto particolare, che ne esprima appunto l'adattamento alle diverse situazioni⁽²⁵⁾.

Allorché i fenomeni segnalati trascendono i confini della diocesi, allargandosi in dimensioni territoriali più ampie, si pone la necessità di organizzare e garantire un regime ed un indirizzo di azione dell'attività pastorale, che ne assicuri uniformità, efficienza ed efficacia. Il problema tocca in particolare la formazione di base e permanente, nonché il sostegno materiale e spirituale, dei sacerdoti che sono addetti ad una peculiare cura pastorale. Quanto più questa attiene a situazioni personali e comunitarie difficili, perché nuove o perché decisamente devianti rispetto alle situazioni ordinarie, tanto più si pone un problema di preparazione specialistica del clero addetto, perché possa essere posto in grado di esercitare adeguatamente un'attività pastorale altamente specializzata.

Qui la normativa del codice è di minor aiuto, nella misura in cui difettano disposizioni specifiche ed occorre necessariamente rifarsi a norme di carattere generale. In particolare occorre fare riferimento alle disposizioni relative alle finalità ed alle competenze delle Conferenze episcopali, che nella disciplina codiciale sono configurate come organismi essenzialmente pastorali in quanto diretti ad armonizzare alcune funzioni pastorali («*munera quaedam pastoralia*», dice il can. 447) tra i vescovi di una nazione o di un territorio determi-

ecclésiastiques et pastorale universitaire, in *Unico Ecclesiae servitio. Etudes de droit canonique offertes à Germain Lesage o.m.i.*, a cura di M. Thériault e J. Thorn, Ottawa, 1991, p. 343 ss. Per una particolare esperienza belga in ordine alla pastorale degli studenti stranieri cfr. *Vicariat des étudiants étrangers, depuis sa création en 1965 sa renaissance en 1988 sa restructuration en Aumonerie nationale en octobre 1998*, in *Augustinus*, 1999, 2, p. 5 ss.

⁽²⁵⁾ Cfr. J. DÍAZ, *Cappellano (Cappellanus)*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, a cura di C. Corral Salvador-V. De Paolis-G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo, 1993, p. 124 ss., il quale afferma che tra le determinazioni o deleghe possibili ad opera del diritto particolare «non escludiamo la celebrazione del matrimonio», perché «sarebbe assurdo che coloro che vivono la loro vita religiosa legati a un determinato "gruppo apostolico", canonicamente costituito come cappellania, dovessero ricorrere ad altre istanze o strutture canoniche nel momento così importante della preparazione, ammissione e celebrazione del proprio matrimonio» (p. 126).

nato⁽²⁶⁾. A tal fine, come noto, le Conferenze episcopali possono anche emanare decreti generali nei limiti definiti dall'ordinamento canonico, che sono diretti a salvaguardare la competenza del vescovo diocesano, la cui potestà può essere limitata solo dal Pontefice o dal Collegio episcopale (cfr. can. 455).

E tuttavia il codice presenta una norma che assume in qualche modo un carattere paradigmatico in relazione alle considerazioni che si vengono facendo. Ci si riferisce al can. 792, in cui è detto che «*Episcoporum conferentiae opera instituant ac promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur et congruenti pastoralis cura adiuventur*». Come è dato vedere, la fattispecie è quella degli immigrati in Paesi di antica cristianità, rispetto ai quali il codice prevede specifiche e stabili iniziative di carattere pastorale attivate e coordinate a livello nazionale dalle Conferenze episcopali.

Si tratta, dunque, di una disposizione specifica per quanto attiene alla fattispecie presa in considerazione per una cura pastorale adeguata, generica per quanto attiene alle iniziative che le Conferenze episcopali sono invitate a promuovere al riguardo. Ma grazie a questa genericità non è esclusa la possibilità che nel caso del fenomeno esaminato la Conferenza episcopale possa conferire ad un proprio membro uno specifico incarico, con i convenienti poteri di giurisdizione.

S'è detto che il can. 792 ha un carattere paradigmatico: perché nel silenzio del legislatore, ma a fronte delle responsabilità specifiche delle Conferenze episcopali per l'armonizzazione di determinate funzioni pastorali sul territorio comune, il modello prefigurato dal legislatore per la cura pastorale degli studenti e dei lavoratori immigrati può essere utilizzato per altre categorie di persone, nei confronti delle quali si impongono la necessità di una pastorale speciale.

4. *L'utilizzo delle Prelature personali per le nuove esigenze pastorali.*

L'osservazione della realtà indica peraltro che i fenomeni nuovi di cui s'è fatto cenno, e che comportano una peculiare cura pasto-

(26) In merito cfr., anche per i riferimenti dottrinali, J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, p. 491 ss.

rale, assumono oggi essenzialmente dimensioni extra-nazionali. Spesso hanno addirittura dimensioni planetarie.

A fronte di tale situazione di fatto, che in seguito ai processi di globalizzazione è presumibilmente destinata ad estendersi e ad articolarsi progressivamente, gli strumenti predisposti dal codice per il livello diocesano o per quello delle Conferenze episcopali regionali o nazionali appaiono del tutto inadeguati. Occorre dunque ricercare nell'ordinamento norme ed istituti che possono essere utilmente presi in considerazione per fenomeni di dimensioni transnazionali, che hanno pure bisogno di una pastorale specifica ed adeguata, caratterizzata dalla stabilità, dalla articolazione, da un sostegno permanente, da una mirata formazione dei sacerdoti addetti.

A ben vedere le esigenze di una pastorale del tutto particolare, sia per la singolarità delle categorie sociali prese in considerazione sia per l'estensione territoriale del fenomeno, costituiscono una delle ragioni che hanno indotto il legislatore canonico a prevedere la figura nuova delle Prelature personali (cann. 294-297) ⁽²⁷⁾.

Il problema, come noto, emerse in più occasioni durante i lavori del Concilio Vaticano II, dinnanzi alle provocazioni poste all'esercizio dell'apostolato attraverso le tradizionali strutture ecclesiariche, dalle nuove conformazioni della società moderna.

In particolare già nel decreto conciliare sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes* era posta in evidenza la necessità di una evangelizzazione mirata a certe categorie di persone od a popolazioni determinate, facendo ricorso ad opportune formule organizzative dell'attività missionaria (n. 27). Più precisamente nel decreto conciliare sul ministero e la vita sacerdotale *Presbyterorum ordinis*, nel paragrafo relativo alla distribuzione dei presbiteri, si faceva cenno, tra l'altro, alla creazione di Prelature personali al fine non solo di una funzionale distribuzione dei sacerdoti, ma anche per «l'attuazione di particolari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali, in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo» (n. 10). L'indicazione veniva posta all'interno di alcune novità istituzionali che, superando la rigidità dei tradizionali schemi organizzativi della

⁽²⁷⁾ Sulle Prelature personali la bibliografia è, come noto, ormai numerosa: cfr. per tutti J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *La configuración jurídica de las Prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona, 1986; G. LO CASTRO, *Le prelatore personali*, Milano, 1988.

Chiesa legati ai paradigmi territoriali e strutturati attraverso istituti quali l'incardinazione, erano precisamente dirette a far fronte ai bisogni pastorali di una società di cui i padri conciliari intravedevano già le profonde trasformazioni a venire. Novità istituzionali destinate, appunto, a venire incontro al bene comune della Chiesa, al di là delle peculiari necessità delle singole Chiese particolari.

Queste indicazioni, passate nel m.p. *Ecclesiae Sanctae* (1966) contenente norme esecutive dei decreti conciliari, sono state poi accolte e formalizzate nella disciplina codiciale delle Prelature personali, destinate appunto «*ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda*» (can. 294).

Giova notare che per il codice speciali esigenze pastorali possono indurre la competente autorità ad erigere Prelature personali, cioè istituzioni che si aggiungono alle strutture pastorali ordinarie. Da ciò si desume che per la legittimità di tale erezione occorre una causa pastorale adeguata, cioè la necessità di completare ed integrare quanto già assicurato in via ordinaria dalle Chiese particolari, onde soddisfare esigenze pastorali che altrimenti rimarrebbero scoperte.

Il nesso tra erezione di Prelatura personale e causa pastorale adeguata, che è chiaramente posto nel can. 294, viene conseguentemente presupposto dalle disposizioni codiciali relative alle procedure da seguirsi in vista dell'erezione stessa, che ad esso sono chiaramente orientate. Ci si riferisce in particolare sia all'autorità ecclesiastica legittimata ad erigere Prelature personali, sia al parere da acquisirsi dalle Conferenze episcopali interessate.

Come precisa lo stesso can. 294, il provvedimento di erezione è riservato alla Santa Sede. In effetti la Prelatura è costituita per il bene di tutta la Chiesa, nel senso che essa è chiamata a provvedere ad iniziative pastorali di carattere speciale alle quali le singole Chiese particolari sarebbero impari o addirittura impossibilitate. Si pensi ad esempio agli accennati, grandi fenomeni di mobilità umana che caratterizzano il nostro tempo, a fronte dei quali inevitabilmente la tradizionale strutturazione territoriale delle circoscrizioni ecclesiastiche mostra i propri limiti operativi. Nel quadro di una pastorale organica a livello planetario o comunque internazionale, è evidente che solo la Santa Sede può giudicare sull'opportunità o meno di erigere una Prelatura personale. D'altra parte, ponendosi l'attività pastorale della Prelatura non in conflitto o comunque in competizione con quelle

proprie delle Chiese particolari, ma in completamento delle attività pastorali di queste, è logico che alla Santa Sede sia riservata la competenza ad erigere le Prelature personali e, di conseguenza, a vigilare nel tempo onde favorire una armonica composizione fra attività pastorali facenti capo ad istituzioni diverse.

D'altra parte, in ordine al procedimento di erezione di una Prelatura personale, si deve arguire che trattasi di un procedimento complesso, rispetto al quale peraltro il codice si premura soltanto di porre l'adempimento dell'audizione delle Conferenze episcopali interessate (cfr. sempre il can. 294). Si tratta quindi di un adempimento particolarmente importante: il parere è obbligatorio ancorché non vincolante, sicché la sua omissione produce la illegittimità del provvedimento.

L'attenzione posta dal legislatore al presupposto dell'audizione obbligatoria delle Conferenze episcopali interessate è indice al tempo stesso della *ratio* pastorale della struttura e della necessità di favorire una pastorale organica. In effetti l'audizione delle Conferenze episcopali è diretta innanzitutto a verificare la sussistenza di ambiti lasciati scoperti dalla pastorale ordinaria e non colmabili con interventi *ad hoc* a livello di Chiese particolari. Ma l'audizione è in prospettiva diretta anche ad acquisire elementi di garanzia in ordine al potenziamento della pastorale e, quindi, agli effetti positivi per il bene comune della Chiesa, che dall'erezione della Prelatura personale potranno derivare e permanere nel tempo. Certo il parere è obbligatorio ma non vincolante: tuttavia se la prudenza della Santa Sede sarà provocata da un parere negativo, il suo giudizio in ordine all'erezione o meno sarà sostenuto dalla provata capacità delle Chiese particolari, investite della questione, di saper far fronte alle nuove esigenze pastorali per le quali si reclama la istituzione di una Prelatura personale.

Soprattutto si deve pensare che l'audizione delle Conferenze episcopali deve essere diretta a saggiare la possibilità di una sana collaborazione fra istituzioni, volta a completare e potenziare la pastorale diocesana, nonché a promuovere tale collaborazione nel quadro di una visione di pastorale organica.

5. *Caratteri delle Prelature personali e pastorale speciale.*

I caratteri propri delle Prelature personali, così come desumibili dalle — peraltro scarse — disposizioni codiciali nonché dagli atti

normativi riguardanti l'unica Prelatura fino ad ora eretta⁽²⁸⁾, bene dimostrano il loro essere espressione della storica mutevolezza dell'organizzazione ecclesiastica in ragione della concreta problematica pastorale⁽²⁹⁾.

In effetti già il conferimento ad esse di definiti poteri giurisdizionali, mette in evidenza l'affidamento alla Prelatura di funzioni di governo di una comunità di fedeli, come tale quindi certamente non assimilabile ad una associazione; funzioni di governo che, come accade per tutta la Chiesa, se ordinariamente esercitate in foro esterno (can. 130), sono strumentalmente dirette al fine ultimo del bene delle anime⁽³⁰⁾. Tali funzioni di governo sono in particolare esigite proprio dalla necessità di organizzare interventi pastorali organici, stabili nel tempo, efficienti ed efficaci.

A ciò si aggiunge il riconosciuto diritto del Prelato di erigere seminari e di incardinare presbiteri e diaconi (can. 295 § 1). Tale diritto appare chiaramente rispondente alla necessità di preparare, formare e sostenere nel tempo, sia materialmente che spiritualmente, sacerdoti destinati ad una pastorale peculiare, talvolta difficile e di frontiera.

Anche l'*organica cooperatio* dei laici che si dedicano alle opere apostoliche della Prelatura (can. 296) risponde alle vedute esigenze di una pastorale specialistica o di frontiera. Come noto, il loro rapporto con la Prelatura non è qualificabile come un rapporto di lavoro né come una situazione passiva di destinatarietà dei servizi pastorali. Il codice delinea per essi una funzione positiva, che pur sotto la potestà giurisdizionale del Prelato li colloca tuttavia in una posizione di corresponsabilità nell'attività della Prelatura, secondo le esigenze di un « dinamismo nuovo » poste all'azione pastorale dalla società contemporanea⁽³¹⁾.

⁽²⁸⁾ Ci si riferisce naturalmente all'Opus Dei, su cui vedasi: A. DE FUENMAYOR-V. GÓMEZ IGLESIAS-J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, tr. it., Milano, 1991.

⁽²⁹⁾ Cfr. in merito G. DALLA TORRE, *Aspetti della storicità della Costituzione ecclesiastica. Il caso degli Ordinariati castrensi*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1986, II, p. 261 ss.; J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae*, 1994, p. 3 ss.; ID., *Le circoscrizioni personali*, in *Fidelium iura*, 4, 1994, p. 207 ss.

⁽³⁰⁾ Sempre nel ricordato discorso del 1993 Giovanni Paolo II, dopo aver richiamato il diritto dei migranti all'evangelizzazione e ad una vita cristiana regolare, affermava: « ancora una volta, è il caso di ricordare che la salvezza delle anime resta il supremo criterio di ogni organizzazione possibile: *salus animarum suprema lex* ».

⁽³¹⁾ « La convergenza organica di sacerdoti e laici è uno dei terreni privilegiati sui quali prenderà vita e si consoliderà una pastorale improntata a quel "dinamismo

Infine la disposizione del codice sui rapporti con gli Ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la Prelatura esercita, o intende esercitare, le proprie opere pastorali o missionarie (can. 297), pone la norma di chiusura diretta ad assicurare che le esigenze della pastorale siano il primo ed unico interesse da tutelare e che, ciò posto, vi sia una adeguata armonizzazione delle diverse istituzioni ecclesastiche, onde garantire l'organicità dell'intervento pastorale.

Il codice adotta due criteri al riguardo. Il primo, tutto interno alla Prelatura e di carattere generale, è dato dagli statuti della stessa, che ne debbono definire i rapporti con gli Ordinari dei luoghi in cui si intende operare. Si noti che la definizione di tali rapporti non è rimessa alla libera determinazione della Prelatura, la quale è invece spogliata di ogni potere in merito, nella misura in cui gli statuti delle Prelature sono emanati dalla Santa Sede (can. 295 § 1).

Il secondo, esterno alla Prelatura e di carattere specifico, è dato dal fatto che per le iniziative pastorali o missionarie della Prelatura è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano. Si tratta di un atto discrezionale diretto a valutare la congruità delle opere della Prelatura con le esigenze della diocesi, che si può giuridicamente qualificare come una autorizzazione e che costituisce una condizione necessaria perché la Prelatura possa svolgere la sua attività in una Chiesa particolare. Il codice non richiede una particolare forma per il rilascio di tale autorizzazione, ma data l'importanza della materia sembra opportuno che essa avvenga in forma scritta.

Da quanto detto risulta che la disposizione di cui al can. 297 è diretta ad evitare conflitti giurisdizionali fra Ordinario del luogo e Ordinario della Prelatura, così come iniziative pastorali contrastanti con quelle della pastorale organica, ponendo come criterio regolatore quello della centralità della Chiesa particolare nell'opera di evangelizzazione, di governo pastorale e di promozione umana. Difatti la norma è chiarissima nel presupporre il «previo consenso del Vescovo diocesano» come requisito di legittimità dell'attività di apostolato di una Prelatura personale nel territorio della Chiesa particolare.

nuovo" (cfr. lett. ap. *Novo millennio ineunte*, 15) cui tutti ci sentiamo incoraggiati dopo il Grande Giubileo»: così Giovanni Paolo II nel discorso del 17 marzo 2001 ai partecipanti all'incontro sulla *Novo millennio ineunte* promosso dalla Prelatura dell'Opus Dei: cfr. in *L'Osservatore romano* 18 marzo 2001.

Dunque la congruità delle finalità e delle singole iniziative della Prelatura con le esigenze della pastorale organica, nonché la salvaguardia dei poteri dell'Ordinario del luogo, sono garantiti dal duplice controllo della Santa Sede e del Vescovo diocesano. Tale doppio controllo è in grado di assicurare che siano evitati i pericoli di sottrazione di competenze affidate dall'ordinamento canonico alle Chiesa particolari con carattere di esclusività.

In sostanza, a fronte delle esigenze pastorali le Prelature personali si configurano come strutture personali per loro natura complementari alle strutture territoriali ordinarie, rispetto alle quali non si pongono secondo inammissibili criteri di « concorrenza » o di « alternatività ». Esse sono caratterizzate da una maggiore autonomia e flessibilità, che favorisce l'attivazione di una pastorale speciale, e da competenze di carattere cumulativo con quelle delle strutture territoriali ⁽³²⁾.

6. Conclusioni.

Si è già rilevato che tra i problemi di frontiera della pastorale odierna è certamente, ai primi posti, quello della mobilità umana. Ciò non solo per le dimensioni sempre più grandi del fenomeno, ma anche per il fatto che la mobilità umana presenta particolarità in ragione di diverse cause (lingua, cultura, ecc.) che richiedono una pastorale specializzata, la quale deve d'altra parte essere coordinata con la pastorale ordinaria ⁽³³⁾.

⁽³²⁾ J. HERRANZ, *Diritto del migrante ad una pastorale specifica*, in *People on the move*, 1995, p. 43 ss.

⁽³³⁾ Come ebbe a dire Giovanni Paolo II nel ricordato messaggio del 1991, « l'impegno promozionale è solo una delle componenti dell'azione pastorale. Non meno importante è la formazione cristiana mediante la proclamazione delle verità di fede e l'annuncio di quelle realtà ultime su cui punta la speranza cristiana. Il migrante ne ha diritto e la Chiesa ha il dovere di venire a lui incontro anche in questo. Non si tratta di una pastorale ordinaria, comune alla generalità dei fedeli, ma di una pastorale specifica, adatta alla situazione di sradicamento, tipica del migrante che si trova costretto a vivere lontano dalla comunità di origine; una pastorale che deve tener conto della sua lingua e, soprattutto, della sua cultura nella quale esprime la sua fede; una pastorale che, come esige la Costituzione Apostolica *Exsul Familia* "deve essere proporzionata alle necessità (dei migranti) e non meno efficace di quella di cui godono i fedeli della diocesi" (t. I, p. I) ».

Di qui l'esigenza di forme idonee di organizzazione ecclesiastica, al fine di coordinare con stabilità il ministero di presbiteri operanti in più diocesi. Come ha indicato il magistero «la cura pastorale dei migranti è diventata così un'attività istituzionalizzata, che si rivolge al fedele, considerato non tanto come singolo, quanto come membro di una comunità particolare, per la quale la Chiesa organizza uno specifico servizio pastorale»⁽³⁴⁾.

In siffatta prospettiva le Prelature personali appaiono come istituzioni particolarmente idonee. Del resto questa indicazione era già stata data nella istruzione della S. Congregazione dei Vescovi sulla cura pastorale dei migranti, *Nemo sit*, del 1969, dove all'art. 16 § 3 si prevedeva che la Congregazione stessa potesse «*erigere (...) Praelaturas, quae constant presbyteris cleri saecularis, peculiari formatione donatis, quaeque sunt sub regimine proprii Praelati et propriis gaudent statutis*».

In effetti per la preparazione specifica che può assicurare al clero addetto e per la sua formazione permanente, per l'unità di indirizzo che è in grado di dare al ministero, per l'organica cooperazione che caratterizza i sacerdoti ed i laici addetti, l'istituto della Prelatura personale, pensato dal Concilio e disciplinato ora dal codice, pare rispondere in maniera del tutto singolare⁽³⁵⁾.

(34) Giovanni Paolo II, *La pastorale per i migranti, via per l'adempimento della missione della Chiesa oggi*, messaggio in occasione della Giornata mondiale delle migrazioni, in *L'Osservatore romano*, 14 febbraio 2001.

(35) Un auspicio per l'utilizzo della figura giuridica della Prelatura personale per la pastorale dei nomadi e degli zingari in F.S. AGUILAR, *Un gitano en los altares*, in *Boletín oficial de la Archidiócesis de Pamplona*, 1997, p. 431 s. Per il ricorso ad una diversa figura organizzativa per una pastorale specializzata qual è quella nei confronti dei marittimi cfr. E. BAURA, *Apostolato marittimo. Cenni storici e profili giuridici alla luce del motu proprio «Stella maris»*, in *People on the move*, 1997, p. 25 ss.

